

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013

ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Allegato 11

**Giustificazione economica dell’aiuto relativo alla Misura 215 del PSR 2007-2013 Lazio**

Dicembre 2011

**Indice**

PREMESSA 3

FINALITA’ DELLA MISURA 4

FONTI INFORMATIVE E METODOLOGIA DI RILEVAMENTO 5

Azioni e tipologie degli interventi 9

CALCOLO DELL’AIUTO 25

Bovini da latte 26

Bufalini 26

Bovini da carne 27

- vitellone pesante 27

- linea vacca-vitello 28

Ovini 29

Caprini 29

Allegati 30

# PREMESSA

L’articolo 48 del regolamento applicativo (Reg. CE 1974/2006), al secondo paragrafo, prevede che: “Al fine di giustificare la pertinenza e l’esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del Reg.(CE) 1698/2005, gli Stati membri ricorrono ad opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi.” In questo documento si procede alla dimostrazione della pertinenza e congruità dei criteri, della metodologia e dei calcoli stessi che hanno consentito di stabilire quanto corrispondere per la Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali.

I calcoli sono stati eseguiti secondo quanto previsto dell’art. 53 del regolamento applicativo, il quale al primo paragrafo prevede che: ”Gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg.(CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno”.

Di seguito sono riportati i calcoli predisposti dal Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna con il supporto della Direzione Regionale Agricoltura dell’Assessorato Politiche Agricole della Regione Lazio.

# FINALITA’ DELLA MISURA

La Misura intende promuovere l’adesione a comportamenti o protocolli specifici in grado di aumentare il benessere psicofisico degli animali, individuando i parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento che abbiano una influenza significativa sul benessere animale.

I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali di allevamento, andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori.

La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

In considerazione delle specifiche caratteristiche regionali, emerse dall’analisi territoriale, è necessario utilizzare la Misura al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni di un miglioramento delle condizioni sanitarie e di vita degli animali. E’ necessario, quindi, incentivare i produttori ad introdurre sistemi di allevamento per il benessere degli animali che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

Con l’attivazione di tale Misura, inoltre, si intende favorire i processi di estensivizzazione degli allevamenti con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull’ambiente.

Il sostegno in questione è rivolto, infatti, a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel breve periodo di adeguamento: specialmente nei primi anni, l'adozione di nuove tecniche e di modalità di allevamento migliorative del benessere animale si configura in un aumento dei costi di produzione aziendale determinato prevalentemente da un incremento del costo della manodopera aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni), dalla necessità di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-how*, da un aumento delle spese per alimenti e lettimi o di gestione di particolari soluzioni tecniche e strutturali innovative (evoluzione e miglioramento del *management* aziendale, aumento dei fabbisogni alimentari degli animali a seguito dell'aumento delle performances produttive, aumento dei costi energetici, ecc.).

# FONTI INFORMATIVE E METODOLOGIA DI RILEVAMENTO

L’articolo 53, secondo paragrafo, del reg. 1974/06/CE afferma che “Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei dati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo;

e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi.

I criteri generali riprendono le linee guida proposte dai documenti della Commissione Europea e dall’INEA. Circa i criteri e l’approccio metodologico generale impiegato, si ritiene necessario tuttavia fare alcune precisazioni.

Nella scelta delle fonti si è tenuto conto dei seguenti criteri: a) scala geografica di riferimento; b) tipologia produttiva; c) caratteristiche del territorio di riferimento, come indicato da INEA.

La stima del costo di adeguamento alla Misura fa ampio uso di dati ipotetici sintetici (variazioni percentuali di costo) basati sul giudizio di esperti. Sulla base delle verifiche effettuate e degli studi disponili in letteratura, si ritiene sostanzialmente non realizzabile, allo stato attuale, una valutazione più accurata di quella proposta. In particolare ciò è dovuto:

• all’introduzione recente della Misura;

• alla complessità del livello minimo di riferimento (condizionalità e buone pratiche zootecniche – BPZ, formulate dalla Regione Lazio);

• alla difficoltà nella identificazione della condizione controfattuale, data la varietà delle condizioni iniziali relative al benessere, peraltro legati ad una molteplicità di parametri;

• alla complessità e alla flessibilità della Misura.

Peraltro, la stima è stata realizzata dal Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna che costituisce un centro di ricerca a cui è riconosciuta ampia competenza in proposito, anche in virtù delle ricerche effettuate su questo argomento e delle relative pubblicazioni.

Si è fatto riferimento principalmente a dati secondari, cercando di privilegiare quelli più direttamente riconducibili all’oggetto della valutazione (ad esempio i risultati del monitoraggio). Sono, altresì, state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche quali:

* dati strutturali ISTAT della Regione Lazio per la zootecnia relativi all’anno 2010;
* specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore;
* media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione.

Sulla base delle informative sopracitate è stata svolta l’analisi e l’elaborazione dei dati per ogni tipologia di allevamento oggetto di aiuto, secondo il seguente procedimento.

Dapprima è stata determinata la *baseline* della tipologia di allevamento ed è stato elaborato il calcolo dei costi per produrre in tali condizioni. La *baseline* sulla quale è stato incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti, riferiti alla condizionalità, agli impegni previsti dall’art. 69 del Reg. CE 1782/03 e ad altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Nel caso in cui la *baseline* prevede degli impegni inferiori alla tecnica di produzione ordinaria utilizzata per ogni singolo allevamento, quest’ultima è stata presa come riferimento per il calcolo del differenziale di costo.

Successivamente si è proceduto alla individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ogni tipologia di allevamento a seguito dell’assunzione degli impegni.

Dalla comparazione dei due risultati - differenziale di costo derivante dall’introduzione degli impegni - come sopra determinati è stato calcolato l’aggravio di costo sostenuto per ogni allevamento a seguito dell’adozione degli impegni. Nel rispetto delle indicazioni comunitarie, non sono stati inclusi nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi.

I costi variabili sono rappresentati dalle seguenti categorie di spesa: manodopera, alimentazione, lettimi, manutenzioni, consulenze veterinarie, acquisto medicinali, energia, spese varie specifiche.

Gli effetti dell’assunzione degli impegni comportano maggiori spese od economie per l’aumento o la diminuzione delle spese sostenute per l’acquisto di fattori di produzione.

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un’azienda zootecnica che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all’interno di ogni azione di miglioramento, a partire da una situazione di Rispetto dei Requisiti Minimi (RRM).

Il livello massimo del sostegno è determinato, relativamente a ciascuna specie animale considerata, a partire dal costo medio di produzione assunto come costo standard dell’azienda che rispetta i Requisiti Minimi.

Il livello massimo del sostegno è stato, quindi, calcolato rispetto ad un’ipotesi media di miglioramento del benessere animale realizzato da un’azienda zootecnica che, partendo da una condizione ordinaria di Rispetto dei Requisiti Minimi, adotta almeno un impegno non meglio specificato per ogni azione di miglioramento.

Tali RRM si identificano negli obblighi, generali e specifici, per la protezione degli animali nell’allevamento validi ai fini della condizionalità. Là dove la normativa vigente non fissa limiti precisi o parametri di riferimento o criteri di giudizio oggettivi, questi sono strati definiti e fissati sulla base della conoscenza diretta delle filiere d’interesse, sia diretta, da parte degli esperti e dei rappresentati del modo allevatoriale regionale sia indiretta, tramite l’analisi dei dati statistici più aggiornati, in modo da ottenere una rappresentazione fedele dell’allevamento “medio” laziale.

Applicando le seguenti percentuali di variazione:

* + 15% per il costo del lavoro;
* + 5% per le spese di alimentazione;
* + 10% per le spese energetiche;
* + 100% per l’adeguamento alle innovazioni introdotte, l’acquisizione ed il trasferimento di know-how;
* − 15% per le spese sanitarie e veterinarie,

alle principali voci di costo interessate, si ottiene il differenziale che esprime i maggiori oneri complessivamente sostenuti nell’ipotesi media di miglioramento.

Per quanto riguarda l’aumento del reddito derivante da un miglioramento del benessere animale, i calcoli effettuati non fornito la possibilità del loro conteggio. Infatti, la questione se il miglioramento del benessere si traduca in un aumento delle *performaces* zootecniche è una delle questioni chiave dell'argomento.

La risposta è variabile a seconda del parametro analizzato: ad esempio, l’aumento dello spazio/pro capo il miglioramento del benessere così ottenuto contrasta con le capacità di incremento ponderale a causa della maggiore possibilità di movimento dell'animale (basti pensare ai broilers o ai vitelli a carne bianca).

La maggior parte degli interventi proposti non possono essere tradotti direttamente in termini di capacità produttive.

Si esclude, quindi, la possibilità di oggettivare in termini generali un eventuale incremento del reddito derivante dal miglioramento delle condizioni di benessere.

La quantificazione dell’entità del sostegno per ogni singolo impegno è stata calcolata attraverso bilanci molto complessi che, tuttavia, per la loro estrema analiticità risultano affidabili.

L’entità del sostegno per ogni impegno (premio base) risulta essere (valori espressi in Euro/UBA):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie animale | **Gestione aziendale** | **Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione** | **Controllo ambientale** | **Alimentazione** | **Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali** |
| Bovino da latte:  Bufalino da latte: | 9,00 | 54,00 | 45,00 | 27,00 | 45,00 |
| Bovino da carne: |  | | | | |
| - vitellone pesante | 5,00 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | 25,00 |
| - linea vacca-vitello | 9,00 | 51,00 | 43,00 | 25,00 | 42,00 |
| Ovino (latte o carne) e caprino | 4,00 | 24,00 | 20,00 | 12,00 | 20,00 |

Nella seguente tabella sono riportati gli importi massimi per tipologia di allevamento:

|  |  |
| --- | --- |
| *Allevamento* | *Importo Euro/UBA* |
| Bovino e Bufalino da latte | 180,00 |
| Bovino da carne - vitellone pesante | 100,00 |
| Bovino da carne - linea vacca-vitello | 170,00 |
| Ovini (latte o carne) e caprino | 80,00 |

Per il calcolo degli importi si è fatto riferimento agli Atti ed alle Norme della condizionalità, riportati in Allegato 1 della Scheda di Misura.

# Azioni e tipologie degli interventi

Le azioni e le tipologie degli interventi che sono state identificate come idonee a migliorare il benessere degli animali nell’allevamento, sono raggruppate in 5 azioni:

1. Gestione aziendale;
2. Sistemi di allevamento e condizione di stabulazione;
3. Controllo ambientale;
4. Alimentazione;
5. Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali.

Le specie animali considerate sono: bovino da latte, bufalino da latte, bovino da carne, ovino e caprino.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l’impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per le diverse macroaree, tenendo conto che la maggior parte di essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate, salvo particolari tipi di impegni in relazione alla specifica tipologia di allevamento.

Negli allegati da 1 a 4 è riportata la correlazione tra vincolo di baseline ed impegno aggiuntivo per ciascuna filiera.

**Azione 1) - Miglioramento della gestione aziendale**

Tipologia di impegni:

Bovino da latte e Bufalini

* Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.
* Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l’impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l’anno.
* Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

Bovino da carne

* Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.
* Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.
* Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

Ovino

* Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.
* Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l’impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l’anno.
* Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

Caprino

* Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.
* Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l’impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l’anno.
* Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

La conoscenza delle problematiche attinenti il benessere animale e la gestione di alcuni dati importanti o sensibili nell’attività di allevamento rappresentano fattori incisivi per garantire il benessere in produzione zootecnica e nel contempo risultano essere carenti, o poco conosciuti in alcuni settori dell’allevamento, specie in quelli a ridotta specializzazione.

Gli impegni suddetti contribuiscono a migliorare sia la gestione dell’allevamento sia la professionalità e la qualificazione del personale di stalla.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto possono contribuire, direttamente o indirettamente, alla prevenzione di patologie determinate da pratiche di allevamento e condizioni di custodia e di allevamento non idonei.

**Azione 2) - Miglioramento dei sistemi di allevamento e delle condizioni di stabulazione**

Tipologia di impegni:

Bovini da latte e Bufalini

|  |
| --- |
| * Passaggio dall’allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l’anno. |
| * Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno. |
| * Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1 che segue. |
| * Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2 che segue. In caso di assenza di un’area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l’anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse. * Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati e/o superfici rivestite con vernici lavabili). |
| **Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Peso vivo (kg)** | **Superficie minima (m2/capo)** | | Vitello | < 150 | 1,5 | | Vitello | 150÷220 | 1,7 | | Vitello | oltre 220 | 1,8 | | Bovino/Bufalino da rimonta | 221÷400 | 3,5 | | Bovino/bufalino da rimonta | > 400 | 4,0 | | Vacca/Bufala, lettiera permanente | 650 | 6,0 | | Vacca/Bufala, lettiera inclinata | 650 | 6,0 | | Vacca/Bufala, cuccette | 650 | 6,0 | |

**Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| *Paddock pavimentato* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥3 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥4 m2/capo |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta)* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥6 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥8 m2/capo |
| *Paddock in terra battuta* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥9,5 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥12 m2/capo |

Bovini da carne

|  |
| --- |
| * Passaggio dall’allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in svezzamento (entro i 6 mesi di età). |
| * Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno. |
| * Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3 che segue. |
| * Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4 che segue |

**Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Peso vivo (kg)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| *Vitello* | *< 150* | 1,5 |
| Vitello | 150÷220 | 1,7 |
| Vitello | >220 | 1,8 |
| Vitellone da ingrasso | ≤ 400 | 2,0 |
| Vitellone da ingrasso | > 400 | 2,5 |
| Bovino da rimonta | 221÷400 | 3,5 |
| Bovino da rimonta | > 400 | 4,0 |
| Vacca, lettiera permanente | 650 | 6,0 |
| Vacca, lettiera inclinata | 650 | 6,0 |

**Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**

|  |  |
| --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima (m2/capo)** |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥1,5 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥2,2 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥3 |
| Vacche | ≥4 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥3 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥4,3 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥6 |
| Vacche | ≥8 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥4,5 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥6,5 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥9,5 |
| Vacche | ≥12 |

Ovini

|  |
| --- |
| * Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) ) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno. |
| * Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5 che segue. |
| * Rinnovo completo della lettiera all’inizio dell’autunno e al termine dell’inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. * Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l’aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana. |

**Tabella 5:** **parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per gli ovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima prevista per legge (m2/capo)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| agnelli | Non previsto | ≥0,5 |
| pecore | Non previsto | ≥1 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |  |
| agnelli | Non previsto | ≥1 |
| pecore | Non previsto | ≥2 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |  |
| agnelli | Non previsto | ≥1,5 |
| pecore | Non previsto | ≥3 |

Caprini

|  |
| --- |
| * Passaggio dall’allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo. |
| * Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno. |
| * Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate , in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6 che segue. |
| * Rinnovo completo della lettiera all’inizio dell’autunno e al termine dell’inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. * Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l’aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana. |

**Tabella 6:** **parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima prevista per legge (m2/capo)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| Capretti | Non previsto | ≥0,5 |
| Capre | Non previsto | ≥1 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |  |
| Capretti | Non previsto | ≥1 |
| Capre | Non previsto | ≥2 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |  |
| Capretti | Non previsto | ≥1,5 |
| Capre | Non previsto | ≥3 |

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all’aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all’interno dei ricoveri (allevamenti intensivi). Analogamente il miglioramento delle pavimentazioni, attraverso l’adozione di soluzioni tecniche più rispettose del benessere degli animali, ha un impatto rilevante sull’incidenza di patologie podali ed anche, più in generale, sullo stato di salute degli animali.

Attraverso gli impegni suddetti, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l’utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell’allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (b) e (c), in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.

**Azione 3) - Miglioramento del controllo ambientale**

Tipologia di impegni:

Bovini da latte e Bufalini

* Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata.
* Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura. Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

Bovini da carne

* Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.
* Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce). Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

Ovini

* Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla.
* Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti). Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.

Caprini

* Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla.
* Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).
* Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.

In molti allevamenti, specie in quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di alcuni parametri ambientali/microclimatici, come ad es. il ricambio dell’aria/ventilazione e la temperatura, risulta carente.

I parametri microclimatici ed ambientali devono essere mantenuti in un intervallo di valori idoneo alla specie, alla categoria produttiva ed all’età degli animali. Una ventilazione non idonea condiziona, indirettamente, anche il livello di altri parametri importanti per il benessere degli animali (umidità, polvere, concentrazione dei gas tossici).

Inoltre, specie negli ultimi anni, è aumentata l’esigenza di difendere gli animali dal caldo estivo eccessivo: il miglioramento della capacità di isolamento termico delle strutture di stabulazione contribuisce al mantenimento di temperature accettabili.

Gli impegni migliorano le caratteristiche dei ricoveri, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico creando le condizioni climatiche ed ambientali migliori per gli animali.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

**Azione 4) – Miglioramento dell’alimentazione**

Tipologia di impegni:

Bovini da latte e Bufalini

* nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione;
* la gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un’area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni);
* deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
* rapporto Body Conditions Score (d’ora in poi BCS) deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”;
* deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90 giorni durante la fase di lattazione;
* presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti.
* Strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.
* Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita

Bovini da carne

* deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
* il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”
* lo svezzamento dei vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli ;
* il rapporto foraggio/concentrato per i vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi);
* deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua);
* presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall’analisi degli alimenti;
* strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento;
* adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.

Ovini

* Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
* il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”;
* nell’alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40;
* deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;
* presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti;
* strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento;
* adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.

Caprini

* Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
* il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS” ;
* nell’alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40; deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;
* presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti;
* strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento;
* adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.

Le strutture per l’alimentazione degli animali devono essere costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.

La razione, opportunamente analizzata, deve essere distribuita secondo le necessità dell’animale e con sistemi che ne migliorano la salubrità e sanità.

Anche gli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati), nonché la qualità dell’acqua distribuita risultano essere fattori importanti per il benessere animale e il miglioramento delle produzioni.

Con tali impegni si favorisce il miglioramento:

* − delle strutture e degli impianti suddetti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale;
* − della qualità dell’acqua di bevanda, specie negli allevamenti che utilizzano acqua di pozzo.

In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua soddisfano un aspetto contemplato all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (a) – acqua più vicina alle esigenze naturali degli animali.

**Azione 5) - Miglioramento dell’igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali**

Tipologia di impegni:

Bovini da latte e Bufalini

* predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata;
* predisposizione di un programma di lotta alle mastite ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione);
* riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale;

Bovini da carne

* Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata;
* predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell’IBR (rinotracheite).

Ovini

* Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata;
* predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
* drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
* predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

Caprini

* Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata;
* predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
* drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
* predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

La predisposizione di specifiche aree o locali dedicati all’isolamento degli animali malati o temporaneamente non idonei alla produzione, separati dalle restanti aree di stabulazione, dotati di impianti (es. acqua, mungitura) e ben dimensionati in rapporto al potenziale animale allevato, risulta carente.

Inoltre, poca attenzione è rivolta alla lotta ai sinantropi e al controllo di malattie parassitarie o infettive.

Tali impegni sono finalizzati a ridurre il potenziale infettivo e a prevenire l’insorgenza di particolari patologie anche attraverso il ricorso a strumenti di prevenzione e controllo programmati.

Gli interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina ed è pertanto un’azione da promuovere quella della loro riduzione o azzeramento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

## **CALCOLO DELL’AIUTO**

Le tipologie di allevamento esaminate per l’analisi dei costi e per la definizione della *baseline* risultano essere rappresentative della realtà produttiva laziale.

La valutazione del livello di benessere di una azienda al momento della presentazione della domanda e le limitazioni definite dalla normativa sul benessere, sono il presupposto per individuare gli impegni necessari per il miglioramento del benessere animale ed i relativi maggiori costi. L’ammissibilità all’aiuto, quindi, avviene solo per quegli impegni che consentono un miglioramento del benessere animale dell’azienda, così come rilevato nell’ambito della valutazione preventiva, escludendo le Azioni di intervento che prevedono impegni il cui livello di benessere è già raggiunto.

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un’azienda che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all’interno delle aree definite dal art. 27 del Regolamento (CE) 1974/2008, a partire da una condizione *standard* di benessere animale (Requisito Minimo).

Negli allegati (da n. 1 a 4) sono riportati i riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, per ciascuna area di intervento, per la definizione degli impegni di miglioramento impegni previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sul benessere degli animali per ogni tipologia di allevamento.

Negli allegati (da n. 5 a 8) sono riportati i dettagli dei costi per la partecipazione alla Misura.

Di seguito i riportano i calcoli degli aiuti corrispondenti agli impegni di miglioramento per ogni tipologia di allevamento.

## **Bovini da latte**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

1. - Vacche in lattazione (n) 31;
2. - Produzione totale di latte (q/anno) 2.697;
3. - Produzione per vacca (Kg/anno) 8.700;

## **Bufalini**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

1. - Bufale in lattazione (n) 106;
2. - Produzione totale di latte (q/anno) 1.750;
3. - Produzione per bufala (Kg/anno) 1.650;

Di seguito si porta il totale delle maggiori spese sostenute per singola area d’intervento rispetto ad una situazione Rispetto dei Requisiti Minimi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **9,32** | **55,91** | **46,60** | **27,96** | **46,60** | **186,38** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **186,38** | (età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA) | | | |

Per l’adozione degli impegni aggiuntivi l’aiuto massimo è fissato in € 180,00/UBA.

## **Bovini da carne**

## **- vitellone pesante**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

- Peso medio di vendita (Kg) 625;

1. - Peso medio di acquisto (Kg) 175;
2. - Durata ciclo di ingrasso (giorni) 260;
3. - Consistenza media a ciclo (n° capi) 45.

Di seguito si porta il totale delle maggiori spese sostenute per singola area d’intervento rispetto ad una situazione Rispetto dei Requisiti Minimi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **5,37** | **32,19** | **26,83** | **16,10** | **26,83** | **107,30** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **107,30** | (vitellone tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA) | | | |

Per l’adozione degli impegni aggiuntivi l’aiuto massimo è fissato in € 100,00/UBA.

## **- linea vacca-vitello**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

1. - Vacche nutrici (n) 24;
2. - Vitelli nati (n) 19;
3. - Peso medio a fine svezzamento (Kg) 175;
4. - Capi da macello e da vita venduti 18;

Di seguito si porta il totale delle maggiori spese sostenute per singola area d’intervento rispetto ad una situazione Rispetto dei Requisiti Minimi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **8,83** | **53,00** | **44,17** | **26,50** | **44,17** | **176,68** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **176,68** | (età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA) | | | |

Per l’adozione degli impegni aggiuntivi l’aiuto massimo è fissato in € 170,00/UBA.

## **Ovini**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

1. - ovini in lattazione (n) 187,
2. - produzione totale di latte (q/anno) 655;
3. - produzione per ovino (l/anno/capo) 350.

## **Caprini**

Le caratteristiche dell’allevamento rappresentativo risultano le seguenti:

1. - caprini in lattazione (n) 110,
2. - produzione totale di latte (q/anno) 495;
3. - produzione per caprino (l/anno/capo) 450.

Di seguito si porta il totale delle maggiori spese sostenute per singola area d’intervento rispetto ad una situazione Rispetto dei Requisiti Minimi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **0,65** | **3,90** | **3,25** | **1,95** | **3,25** | **13,01** |
| che per il ragguaglio ad UBA è pari a: | | | | | |
| **4,34** | **26,02** | **21,68** | **13,01** | **20,98** | **86,73** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **86,73** | (1 capo = 0,15 UBA) | | | |

Per l’adozione degli impegni aggiuntivi l’aiuto massimo è fissato in € 80,00/UBA.

# Allegati

**Allegato 1 – Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità e pratica ordinaria) ed impegni di miglioramento.**

**BOVINI DA LATTE e BUFALINI**

| **Riferimenti normativi** | | | | **Ambito di intervento** | ***Baseline*** | **Impegni di miglioramento** | **Valutazione dell’impegno ed elementi remunerabili** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atto di riferimento** | **Norme di recepimento** | **Norme supplementari** | **Riferimento per i giustificativi** |  | | |  |
|  | | | | ***Azione 1) – Gestione aziendale*** | | |  |
| Atto C18 –  Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Personale di stalla | *Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*  Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale | **1.1.1.** - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del *know-how*, attraverso **l’obbligo alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.** | Non remunerato il costo dei corsi di formazione  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc. |
| Atto C18-  Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  “Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004 | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Management aziendale | *Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.*  *Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.*  *Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).*  *Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale* | **1.1.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.**  **Per l’impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata è prevista con cadenza semestrale.**  **1.1.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.** | Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.  Non remunerato l’impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità  Remunerato un controllo dell’impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui (costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo).  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo necessario per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell’azienda  Remunerato l’impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det. Regionale n. 4300 del 22/11/07 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l’impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all’archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda |
| Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |
|  |  |  |  | ***Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.*  *Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;*  *Nel 90% delle stalle da latte non viene più effettuato il pascolo per le categorie in lattazione* | **2.1.1. - Passaggio dall’allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l’anno.** | Remunerato l'impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina, rilevazione calori e verifica dello stato di salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 75 giorni ogni 20 UBA |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute.* | **2.1.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno. ripari.** | Non remunerato |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Tipo di stabulazione | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.*  *Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.*  *Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.* | **2.1.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerato l’impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera e/o alla pulizia delle cuccette ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera  Con cuccette: Costo orario pari a 1ora/30UBA/giorno  Lettiera permanente Costo: 2 Kg/UBA di paglia/giorno |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Accesso all’esterno | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.*  *Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.*  *Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock* | **2.1.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2.**  **In caso di assenza di un’area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l’anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera  Costo: 1 ora/80 UBA/giorno/365gg  Remunerati i giorni di pascolamento in più rispetto ai 75 gg già previsti sopra e solo in caso di assenza di paddock (per un max di 290 gg l’anno) considerando: impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina, rilevazione calori e verifica dello stato di salute). |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Superfici interne dei fabbricati | *Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili* | **2.1.5. - Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati e/o superfici rivestite con vernici lavabili).** | Non remunerato |
|  |  |  |  | ***Azione 3) – Controllo ambientale*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Ventilazione | *Ricambio d’aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l’umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.*  *Di base il ricambio d’aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata* | **3.1.1. - Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata.**  **Installazione di impianti di ventilazione artificiale.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi per il consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Raffrescamento | *Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali.*  *Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale e/o artificiale ed al riparo degli animali dall’irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.* | **3.1.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura.**  **Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua.  Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell’ombreggiamento naturale ( cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica. |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |
|  |  |  |  | ***Azione 4) – Alimentazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell’acqua | *Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un’alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato<= 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.*  *Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.*  *Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.*  *Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione.*  *Assenza di monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni.*  *Frequenza inferiore ad una volta/ anno di analisi del foraggio e del mangimi.*  *I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica, delle cellule somatiche e degli inibenti.* | **4.1.1. - Nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione.**  **4.1.2. - La gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un’area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni).**  **4.1.3. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta.**  **4.1.4. Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.**  **4.1.5. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90 giorni durante la fase di lattazione.**  **4.1.6. Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti.**  **4.1.7. - Strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.**  **4.1.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.** | Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l’impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell’alimentazione secondo le indicazioni dello specialista: 1 ora/giorno/50UBA.  Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui per azienda  Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS 1 ora/20 UBA/anno.  Remunerata la minor produzione di latte (8,6 l latte/die per capo) nelle vacche in lattazione messe al pascolo non compensata dalla miglior gestione dell’alimentazione |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  “Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004 | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |
|  |  |  |  | ***Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Isolamento degli animali malati o feriti | *Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in apposite strutture o locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.*  *Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani* | **5.1.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria ( impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d’opera) 30min/giorno/365 gg/ 10%UBA tot stalla |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6, punto 13 | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  Allegato, punto 4, punto 5  “Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004 | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Piani di gestione igienica della mammella e del piede | *Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie con particolare riferimento al controllo alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione)*  *Prassi di effettuare interventi terapeutici sul singolo animale ammalato in assenza di un’azione programmata  sull’intera  mandria* | **5.1.2. - Predisposizione di un programma di lotta alle mastite ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).** | Remunerato: costo del campionamento latte di quarto fase finale ed iniziale lattazione 3€/UBA/anno  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascalcia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 30 ore/uomo) |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  Allegato, punto 4, punto 19 | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Interventi di mutilazione | *Cauterizzazione dell’abbozzo corneale nei bovini ammessa al di sotto delle 3 settimane ed eseguita da personale qualificato, che abbia frequentato corsi che ne provino le competenze e sotto il controllo di un medico veterinario* | **5.1.3. - Riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale.** | Non remunerato |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Peso vivo (kg)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| Vitello | < 150 | 1,5 |
| Vitello | 150÷220 | 1,7 |
| Vitello | oltre 220 | 1,8 |
| Bovino/Bufalino da rimonta | 221÷400 | 3,5 |
| Bovino/bufalino da rimonta | > 400 | 4,0 |
| Vacca/Bufala, lettiera permanente | 650 | 6,0 |
| Vacca/Bufala, lettiera inclinata | 650 | 6,0 |
| Vacca/Bufala, cuccette | 650 | 6,0 |

**Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| *Paddock pavimentato* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥3 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥4 m2/capo |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta)* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥6 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥8 m2/capo |
| *Paddock in terra battuta* |  |
| Bovini/Bufalini da rimonta | ≥9,5 m2/capo |
| Vacche/Bufale | ≥12 m2/capo |

**Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)**

**Allegato 2 – Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità e pratica ordinaria) ed impegni di miglioramento.**

**BOVINI DA CARNE**

| **Riferimenti normativi** | | | | **Ambito di intervento** | ***baseline*** | **Impegni di miglioramento** | **Valutazione dell’impegno ed elementi remunerabili** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atto di riferimento** | **Norme di recepimento** | **Norme supplementari** | **Riferimento per i giustificativi** |  | | |  |
|  |  |  |  | ***Azione 1) – Gestione aziendale*** | | |  |
| Atto C18 –  Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Personale di stalla | *Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*  Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale | **1.2.1.** - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del *know-how*, attraverso l’**obbligo di** **partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.** | Non remunerato il costo dei corsi di formazione  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione/ aggiornamento e acquisizione di know-how, etc. |
| Atto C18-  Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Management aziendale | *Nessun difetto di funzionamento negli impianti e delle attrezzature indispensabili alla salute e al benessere degli animali che devono essere ispezionate almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile*  *Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.*  *Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).*  *Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale* | **1.2.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.**  **1.2.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.** | Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.  Non remunerato l’impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo necessario per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell’azienda  Remunerato l’impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det. Regionale 4300 del 22/11/07 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3 €/UBA e l'impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all’archiviazione dei documenti delle check-list: 10 ore/anno/azienda |
|  |  |  |  | ***Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.*  *Se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche*  *Adulti delle razze da carne normalmente al pascolo.* | **2.2.1. - Passaggio dall’allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in svezzamento (entro i 6 mesi di età).** | Remunerato l'Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; l'incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli e gestione alimentazione stallina, verifica stato salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 180 giorni ogni 30 UBA di vitelli entro 6 mesi di età |
| *Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute* | **2.2.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.** | Non remunerato |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Tipo di stabulazione | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche*  *Presenza di allevamenti o unità produttive in cui gli animali sono tenuti in stabulazione fissa.* | **2.2.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerato l’impegno orario per il maggior tempo da dedicare al rinnovo della lettiera ed i maggiori oneri di acquisto della lettiera  Costo orario pari a 1ora/30UBA/giorno  Lettiera permanente  Costo: 2 Kg/UBA di paglia/giorno  7-8 euro/ q.le di paglia come prezzo indicativo valutato a fine raccolto (vedi listino CCiAA) |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Accesso all’esterno | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze; se un animale è continuamente vincolato alla posta deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche*  *Frequente inadeguatezza delle superfici esterne definite come paddock* | **2.2.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock , aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera: 1ora/giorno/ 365gg/80 UBA (vitelli all’ingrasso, cioè post-svezzamento) |
|  |  |  |  | ***Azione 3) – Controllo ambientale*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Ventilazione | *Ricambio d’aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l’umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.*  *Di base il ricambio d’aria negli allevamenti di bovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata* | **3.2.1. - Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi per consumo di energia degli impianti di ventilazione artificiale |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Raffrescamento | *Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali.*  *Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di bovini è affidata alla ventilazione naturale e/o artificiale ed al riparo degli animali dall’irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.* | **3.2.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce).**  **Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi per il consumo di energia e di acqua.  Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell’ombreggiamento naturale ( alberi) e artificiale ( teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica. |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |
|  |  |  |  | ***Azione 4) – Alimentazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell’acqua | *Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un’alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato<= 50/50), sia per loro nociva, o sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.* | **4.2.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta.**  **4.2.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.**  **4.2.3. - Lo svezzamento vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli.**  **4.2.4. - Il rapporto foraggio/concentrato Vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi).**  **4.2.5. - Deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua).**  **4.2.6. - Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall’analisi degli alimenti.**  **4.2.7. - Strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.**  **4.2.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.** | Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell’alimentazione secondo le indicazioni del piano alimentare fornito dello specialista per lo svezzamento razionato del vitello, e per il miglioramento della fertilità delle fattrici  2ore/giorno/365/100 UBA (sia vitelli che vacche)  Remunerato costo orario registrazione BCS (body condition score):  1ora/20UBA/anno |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B | *Ai vitelli con più di 2 settimane di età deve essere somministrato alimento fibroso, in quantità minima da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane; ogni vitello deve ricevere colostro bovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.*  *Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.*  *Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione e/o dello sfruttamento del pascolo. Assenza monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS). Analisi del foraggio e del mangime con frequenza inferiore a 1 volta l’anno* |  |
|  |  |  |  | ***Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Isolamento degli animali malati o feriti | *Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli; i vitelli devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.*  *Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani* | **5.2.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria ( impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e manodopera) 1ora/giorno/10% UBA totale per 365 giorni |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Piani di gestione igienica delle parassitosi e IBR | *Assenza di regolare monitoraggi o di prevenzione (analisi coprologica e turnazione pascoli) dei parassiti e dell’IBR (rinotracheite)* | **5.2.2. - Predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell’IBR (rinotracheite infettiva bovina).** | Non remunerato il costo dei dispositivi di disinfestazione  Non remunerati i costi dell’assistenza veterinaria |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B | Non remunerato il costo orario per la redazione del programma di turnazione dei pascoli ed investimenti delle recinzioni fisse e mobili necessarie  Remunerati il costo orario per il prelievo di campioni di feci (due volte anno) e sangue (una volta anno) 1,5 ore/UBA/anno ed il costo orario per la gestione delle reti elettrificate mobili e manutenzione delle recinzioni fisse necessaria per la turnazione dei pascoli 8 ore/UBA/ anno |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria animale e tipo di stabulazione** | **Peso vivo (kg)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| *Vitello* | *< 150* | 1,5 |
| Vitello | 150÷220 | 1,7 |
| Vitello | >220 | 1,8 |
| Vitellone da ingrasso | ≤ 400 | 2,0 |
| Vitellone da ingrasso | > 400 | 2,5 |
| Bovino da rimonta | 221÷400 | 3,5 |
| Bovino da rimonta | > 400 | 4,0 |
| Vacca, lettiera permanente | 650 | 6,0 |
| Vacca, lettiera inclinata | 650 | 6,0 |

**Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima (m2/capo)** |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥1,5 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥2,2 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥3 |
| Vacche | ≥4 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥3 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥4,3 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥6 |
| Vacche | ≥8 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |
| Vitelli pre-svezzamento | ≥4,5 |
| Vitelli post-svezzamento | ≥6,5 |
| Bovini da rimonta e ingrassi | ≥9,5 |
| Vacche | ≥12 |

**Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)**

**Allegato 3 – Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità e pratica ordinaria) ed impegni di miglioramento.**

**OVINI**

| **Riferimenti normativi** | | | | **Ambito di intervento** | ***baseline*** | **Impegni di miglioramento** | **Valutazione dell’impegno ed elementi remunerabili** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atto di riferimento** | **Norme di recepimento** | **Norme supplementari** | **Riferimento per i giustificativi** |  | | |  |
|  |  |  |  | ***Azione 1) – Gestione aziendale*** | | |  |
| Atto C18 - Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Personale di stalla | *Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*  *Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale* | **1.3.1.** - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del *know-how*, attraverso **l’obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.** | Non remunerato il costo dei corsi di formazione  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc. |
| Management aziendale | *Nessun difetto di funzionamento negli impianti indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.*  *Assenza di manutenzione programmata degli impianti automatici ad opera di personale specializzato.*  *Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).*  *Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale (scheda ANI 35L/2000)* | **1.3.2.** - **Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.**  **1.3.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.** | Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne  Non remunerato l’impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità  Remunerato un controllo dell’impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui  (costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo)  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell’azienda.  Remunerato l’impegno orario dedicato alla radazione delle check-lists (Det. Regionale 4300 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l’impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all’archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda |
|  |  |  |  | ***Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001.  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute* | **2.3.1. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.** | Non remunerato |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Accesso all’esterno | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze*  *Inadeguatezza o completa assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.* | **2.3.2. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascolo. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5.** | Non remunerato il costo dell’investimento.  Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera  1/ora/10 UBA/giorno per 120gg |
| Superfici interne dei fabbricati | *Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili*  *La lettiera delle superfici interne non viene gestita con un programma corretto di facilitazione della pulizia e disinfezione*  *Il rinnovo è generalmente fatto una volta all’anno* | **2.3.3. - Rinnovo completo della lettiera all’inizio dell’autunno e al termine dell’inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.**  **2.3.4. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l’aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.** | Non remunerato  Remunerato il costo orario determinato dallo svolgimento di un programma razionale di gestione settimanale della lettiera e conseguente pulizia e disinfezione in occasione del rinnovo semestrale  1 ora/10 UBA/giorno per 365gg |
|  |  |  |  | ***Azione 3) – Controllo ambientale*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Ventilazione | *Ricambio d’aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l’umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animali.*  *Di base il ricambio d’aria negli allevamenti di ovini è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata* | **3.3.1. - Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla.** | Non remunerato il costo dell’investimento |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Controllo della temperatura | *Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali*  *Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di ovini è affidata alla ventilazione naturale ed al riparo degli animali dall’irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.*  *Minima protezione degli agnelli nei primi 15 giorni di vita tramite aree apposite riscaldate con lampade o stufe nel periodo di parti in periodi autunno-invernali* | **3.3.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti), predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.** | Non remunerati gli investimenti  Remunerato: costo energetico determinato dal riscaldamento delle aree di alloggio per tutela agnelli da temperatura fredda 10.000KWh/25 agnelli (pari a circa 4€/anno agnello per i parti invernali)  Remunerato: costo orario per la gestione delle aree riscaldate degli agnelli 1ora /giorno/100 agnelli per 15 giorni l’anno  Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell’ombreggiamento naturale ( cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni) come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica. |
|  |  |  |  | ***Azione 4) – Alimentazione*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  Pacchetto igiene” Regg. (CE) 852, 853, 854/2004 | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell’acqua | *Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un’alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato<= 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.*  *Ogni agnello deve ricevere colostro ovino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.*  *Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.*  *Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione*  *Assenza monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni.*  *Frequenza inferiore ad una volta/ anno di analisi del foraggio e del mangimi.*  *I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica e degli inibenti.* | **4.3.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi.**  **4.3.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.**  **4.3.3. - Nell’alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40**  **4.3.4. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni.**  **4.3.5. - Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti.**  **4.3.6. - Strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.**  **4.3.7. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.** | Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l’impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell’alimentazione secondo le indicazioni dello specialista: 1ora/giorno/50UBA.  Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui azienda  Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS: 1ora/20 UBA/anno |
|  |  |  |  | ***Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali*** | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Isolamento degli animali malati o feriti | *Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata.*  *Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani* | **5.3.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata.** | Non remunerato il costo dell’investimento  Remunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e manodopera) 30 min/giorno/10% UBA totale per 365 giorni |
| Piani di gestione igienica:  della mammella,  del piede e  di controllo delle parassitosi | *Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie.*  *Prassi di effettuare interventi terapeutici individuali ed occasionale controllo coprologico per prevenzione parassitosi polmonari ed intestinali*  *Assenza di piani di rotazione pascoli turnati e razionati in funzione del controllo delle parassitosi e delle zoppie* | **5.3.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi, con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).** | Remunerati:  costo del campionamento latte individuale fase finale ed iniziale lattazione 6 €/UBA/anno da calcolarsi sul 25% delle UBA in allevamento  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascalcia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 15 ore/uomo). Remunerato l’impegno orario aggiuntivo per la gestione del pascolo turnato  1ora/UBA/anno |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Interventi di mutilazione | *Effettuazione del taglio della coda, secondo le prescrizioni di legge.* | **5.3.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale.** | Non remunerato |
| Isolamento delle pecore che devono partorire | *Assenza di isolamento delle pecore che devono partorire (nessun obbligo di legge specifico)* | **5.3.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati i costi legati alla gestione e manutenzione delle strutture per il parto (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e manodopera) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima prevista per legge (m2/capo)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| agnelli | Non previsto | ≥0,5 |
| pecore | Non previsto | ≥1 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |  |
| agnelli | Non previsto | ≥1 |
| pecore | Non previsto | ≥2 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |  |
| agnelli | Non previsto | ≥1,5 |
| pecore | Non previsto | ≥3 |

**Tabella 5:** **parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per gli ovini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 5 – paddock)**

**Allegato 4 - Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità e pratica ordinaria) ed impegni di miglioramento.**

**CAPRINI**

| **Riferimenti normativi** | | | | **Ambito di intervento** | ***Baseline*** | **Impegni di miglioramento** | | **Valutazione dell’impegno ed elementi remunerabili** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atto di riferimento** | **Norme di recepimento** | **Norme supplementari** | **Riferimento per i giustificativi** |  | | | |  |
|  | | | | ***Azione 1) – Gestione aziendale*** | | | |  |
| Atto C18 –  Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Personale di stalla | *Addetti in numero sufficiente, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*  Attestato di partecipazione al corso base di informazione sul benessere animale | | **1.4.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del *know-how*, attraverso l’obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell’impegno.** | Non remunerato il costo dei corsi di formazione  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di aggiornamento/formazione e acquisizione di know-how, etc. |
| Atto C18-  Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Management aziendale | *Nessun difetto di funzionamento negli impianti e delle attrezzature indispensabili alla salute e al benessere degli animali, i quali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno ed eventuali difetti vanno eliminati il prima possibile.*  *Assenza di manutenzione programmata degli impianti di mungitura ad opera di personale specializzato..*  *Prassi di effettuare manutenzione occasionale e non programmata degli impianti ed attrezzature da parte di personale interno dell'azienda (1 volta/anno).*  *Assenza di check-lists programmate di analisi del management e del benessere animale* | | **1.4.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.**  **Per l’ impianto di mungitura la frequenza è prevista almeno semestrale;**  **1.4.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.** | Non remunerato il costo delle operazioni di manutenzione se effettuato da ditte esterne.  Non remunerato l’impegno orario per la registrazione obbligatoria dalla condizionalità  Remunerato un controllo dell’impianto mungitura qualora effettuati almeno 2 controlli annui  (costo di un controllo SCM = 30,00€ + 4 €/gruppo).  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo per il controllo degli impianti automatici qualora svolto regolarmente da personale qualificato dell’azienda.  Remunerato l’impegno orario dedicato alla redazione delle check-lists (Det..Regionale 4300 e scheda ANI 35L/2000) 8 ore tecnico/anno o 3€/UBA e l’impegno orario per il tempo da dedicare alla registrazione dei dati ed all’archiviazione dei documenti 10 ore/anno/azienda |
| Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
|  |  |  |  | ***Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione*** | | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze.*  *Nella gran parte degli allevamenti di razze specializzate da latte è stato progressivamente abbandonato il pascolamento per le categorie in lattazione* | | **2.4.1. - Passaggio dall’allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo .** | Remunerato  Impegno orario per il maggior tempo da dedicare alla cura ed al governo degli animali; incremento della manodopera necessaria per la gestione degli animali; ore impiegate (guardiania, manutenzione pascoli, maggiore pulizia mammella e gestione alimentazione stallina verifica dello stato di salute) non meno di 8 ore al giorno di un operario generico per 75 giorni, per ogni 15 UBA |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Sistema di allevamento | *Agli animali custoditi fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai pericoli per la salute.* | | **2.4.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all’aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e collocati in zone con sufficiente capacità drenanti del terreno.** | Non remunerato |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Accesso all’ esterno | *Assenza di animali ai quali non è assicurata libertà di movimento tale da evitare lesioni o inutili sofferenze*  *Inadeguatezza o completa assenza di aree di esercizio esterne scoperte (paddock) o loro inadeguatezza dimensionale.* | | **2.4.3. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascolo. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate , in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6.** | Non remunerato il costo dell’investimento.  Remunerati gli oneri per la manutenzione dei paddock , aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per la stabulazione libera  Costo: 1 ora/10 UBA/giorno per 120gg |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Superfice interna ai fabbricati | *Fabbricati, recinti e attrezzature costruiti con materiali facilmente pulibili e disinfettabili*  *La lettiera delle superfici interne non viene gestita con un programma corretto di facilitazione della pulizia e disinfezione*  *Il rinnovo è generalmente fatto una volta all’anno* | | **2.4.4. - Rinnovo completo della lettiera all’inizio dell’autunno e al termine dell’inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.**  **2.4.5. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l’aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.** | Non remunerato  Remunerato il costo orario determinato dallo svolgimento di un programma razionale di gestione settimanale della lettiera e conseguente pulizia e disinfezione in occasione del rinnovo semestrale  Costo 1 ora/10 UBA/giorno per 365gg |
|  |  |  |  | ***Azione 3) – Controllo ambientale*** | | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Ventilazione | *Ricambio d’aria che mantenga la concentrazione di gas tossici, l’umidità, le polveri e la temperatura entro limiti non dannosi per gli animaliDi base il ricambio d’aria negli allevamenti di capre è affidato alla ventilazione naturale senza possibilità di efficace modulazione della portata* | | **3.4.1. - Aumento del ricambio d’aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell’aria sui lati lunghi della stalla.** | Non remunerato il costo dell’investimento |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Controllo della temperatura | *Temperatura mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali;*  *Di base la protezione dal caldo negli allevamenti di caprini è affidata alla ventilazione naturale ed al riparo degli animali dall’irraggiamento solare diretto offerto dalle strutture di stabulazione; le strutture di stabulazione non hanno generalmente coperture con isolamento termico.*  *Minima protezione dei capretti nei primi 15 giorni di vita tramite aree apposite riscaldate con lampade o stufe nel periodo di parti in periodi autunno-invernali* | | **3.4.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).**  **3.4.3. - Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.** | Non remunerati gli investimenti  Remunerato: costo energetico determinato dal riscaldamento delle aree di alloggio per tutela capretti da temperatura fredda  10.000KWh/25 capretti (pari a circa 4€/capretto per il parto invernale)  Remunerato:  costo orario per la gestione delle aree riscaldate dei capretti  1ora /giorno/100 capretti per 15 giorni  Remunerati i costi per la manodopera necessaria alla cura (proporzionata alle condizioni climatiche e al n° di animali) dell’ombreggiamento naturale ( cura alberi) e artificiale (manutenzione teloni), come da registrazioni nel registro ricoveri permanenti e temporanei (compreso ombreggiamento) e nel registro pascoli del Manuale di Corretta Prassi igienica. |
| Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98) | Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006 | B |
|  |  |  |  | ***Azione 4) – Alimentazione*** | | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Razioni alimentari degli animali e somministrazione dell’acqua | *Non vi devono essere animali cui sia stata somministrata un’alimentazione inadatta alla loro età e specie (rapporto foraggio/concentrato<= 50/50), o che sia per loro nociva, o animali cui sia stata fornita in quantità insufficiente o ad intervalli non adeguati; nessuna sostanza, eccetto quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici da un medico veterinario deve essere somministrata agli animali.*  *ogni capretto deve ricevere colostro caprino il prima possibile e comunque entro 6 ore dalla nascita.*  *Ogni animale deve disporre di acqua di bevanda in quantità e di qualità adeguate.*  *Assenza della consulenza regolare di un alimentarista e/o agronomo per la formulazione della razione.*  *Assenza monitoraggio regolare dello stato fisiologico (BCS), della qualità del latte utile alla formulazione razioni. Frequenza inferiore ad una volta/ anno di analisi del foraggio e del mangimi*  *I programmi di controllo del latte comprendono di base la determinazione della carica batterica e degli inibenti.* | | **4.4.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi.**  **4.4.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una “Scheda di Valutazione BCS”.**  **4.4.3. - Nell’alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40.**  **4.4.4. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni.**  **4.4.5. - Presentazione di un “Piano di alimentazione” redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall’analisi degli alimenti.**  **4.4.6. - Strutture per l’alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l’accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l’alimento.**  **4.4.7. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell’acqua distribuita.** | Non remunerati i costi delle consulenze  Remunerato: l’impegno orario aggiuntivo per la gestione complessiva dell’alimentazione secondo le indicazioni dello specialista: 1ora/giorno/50UBA.  Remunerato: costo per la determinazione dei parametri qualitativi del latte aggiuntivi rispetto a quelli di base costo: 5€/campione latte di massa/azienda per 6 campioni annui azienda  Remunerato: costo orario necessario per la registrazione del BCS 1ora/20 UBA/anno  Remunerata la minor produzione di latte (0,8 l latte/die per capo) nelle capre in lattazione messe al pascolo non compensata dalla miglior gestione dell’alimentazione |
|  |  |  |  | ***Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali*** | | | |  |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Isolamento degli animali malati o feriti | *Gli animali malati o feriti, ove necessario, devono poter essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli; gli animali devono poter disporre in tali strutture di acqua fresca in quantità adeguata..*  *Di base le strutture di isolamento ed infermeria sono ricavate alla bisogna, temporaneamente, nelle strutture di allevamento degli animali sani* | | **5.4.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all’isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l’alimentazione e l’abbeverata.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati i costi (rilevati in un allevamento medio rappresentativo) legati alla gestione e manutenzione del reparto infermeria (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d’opera) 30 min/giorno/10% UBA totale per 365 giorni |
| Piani di gestione igienica:  della mammella  del piede  di controllo delle parassitosi | *Assenza di un regolare programma di lotta alle mastiti ed alle zoppie ed occasionale controllo coprologico per prevenzione parassitosi polmonari ed intestinali*  *Assenza di piani di rotazione pascoli turnati e razionati in funzione del controllo delle parassitosi e delle zoppie* | | **5.4.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi, con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).** | Remunerato il costo del campionamento latte individuale fase finale ed iniziale lattazione 6 €/UBA/anno per il 25% delle UBA in allevamento  Remunerato l’impegno orario per il tempo sottratto al lavoro derivante dalla frequentazione di corsi di formazione in mascalcia (cura dello zoccolo) (corsi UOOFA 15 ore/uomo).  Remunerato l’impegno orario aggiuntivo per a gestione del pascolo turnato  1ora/UBA/anno |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Interventi di mutilazione | *Effettuazione del taglio della coda, secondo le prescrizioni di legge.* | | **5.4.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale.** | Non remunerato |
| Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti | Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001  Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778 | A | Isolamento delle capre che devono partorire | *Assenza di isolamento delle capre che devono partorire (nessun obbligo di legge specifico)* | | **5.4.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.** | Non remunerato il costo dell’investimentoRemunerati i costi legati alla gestione e manutenzione delle strutture per il parto (impiantistica, energia elettrica) anche nei periodi di non impiego e per la gestione separata degli animali ivi ospitati (maggior lettiera e mano d’opera). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Paddock pavimentato:* | **Superficie minima prevista per legge (m2/capo)** | **Superficie minima (m2/capo)** |
| Capretti | Non previsto | ≥0,5 |
| Capre | Non previsto | ≥1 |
| *Paddock misto (pavimento e terra battuta):* |  |  |
| Capretti | Non previsto | ≥1 |
| Capre | Non previsto | ≥2 |
| *Paddock in terra battuta:* |  |  |
| Capretti | Non previsto | ≥1,5 |
| Capre | Non previsto | ≥3 |

**Tabella 6:** **parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell’impegno corrispondente (impegno 5 – paddock)**

**Allegato 5 - Costo per la partecipazione alla Misura. BOVINI DA LATTE e BUFALINI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bovini da latte e Bufalini** | | | | | |
| *Voci di spesa media* | *Rispetto Requisito Minimo Euro/capo/anno* | *Miglioramento benessere animale Euro/capo/anno* | *Differenziale maggiori costi Euro/capo/anno* | *Percentuale variazione* | *Riferimento impegni* |
| Acquisto bestiame | 8,10 | 8,10 |  |  |  |
| Mangimi e foraggi acquistati | 825,85 | 867,14 | 41,29 | 5% | A-B |
| Costi variabili per foraggi aziendali | 25,33 | 26,60 | 1,27 | 5% | A-B |
| Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi) | 234,29 | 234,29 |  |  |  |
| Lavoro | 927,89 | 1.067,07 | 139,18 | 15% | A-B |
| Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua | 147,98 | 162,78 | 14,80 | 10% | A-B |
| Fabbricati (manutenzione, ammortamento) | 305,54 | 305,54 |  |  |  |
| Veterinario ed inseminazione | 75,39 | 64,08 | - 11,31 | -15% | A-B |
| Assicurazioni e tasse | 112,85 | 112,85 |  |  |  |
| Altri costi per il latte | 63,24 | 63,24 |  |  |  |
| Spese generali | 79,85 | 79,85 |  |  |  |
| Know-how |  | 1,15 | 1,15 | 100% | A |
| Totale spese | 2.806,31 | 2.992,69 | **186,38** |  |  |
|  | | | | | |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **9,32** | **55,91** | **46,60** | **27,96** | **46,60** | **186,38** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **186,38** | (età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA) | | | |

Allegato 6 - Costo per la partecipazione alla Misura. BOVINI DA CARNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bovini da carne - vitellone pesante** | | | | | |
| *Voci di spesa media* | *Rispetto Requisito Minimo Euro/capo/anno* | *Miglioramento benessere animale Euro/capo/anno* | *Differenziale maggiori costi Euro/capo/anno* | *Percentuale variazione* | *Riferimento impegni* |
| Acquisto bestiame | 324,25 | 324,25 |  |  |  |
| Alimentazione | 708,85 | 744,29 | 35,44 | 5% |  |
| Lavoro | 186,25 | 214,19 | 27,94 | 15% |  |
| Spese energetiche (carburanti, elettricità), acqua | 62,35 | 68,59 | 6,24 | 10% |  |
| Veterinario | 42,36 | 36,01 | - 6,35 | -15% |  |
| Altri costi | 89,25 | 89,25 |  |  |  |
| Know-how |  | 1,12 | 1,12 | 100% |  |
| Totale spese | 1.413,31 | 1.477,69 | **64,38** |  |  |
|  | | | | | |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **3,22** | **19,31** | **16,10** | **9,66** | **16,10** | **64,38** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **107,30** | (vitellone tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bovini da carne - linea vacca-vitello** | | | | | |
| *Voci di spesa media* | *Rispetto Requisito Minimo Euro/capo/anno* | *Miglioramento benessere animale Euro/capo/anno* | *Differenziale maggiori costi Euro/capo/anno* | *Percentuale variazione* | *Riferimento impegni* |
| Acquisto mangimi e foraggi | 855,65 | 898,43 | 42,78 | 5% |  |
| Produzioni foraggere | 235,55 | 247,33 | 11,78 | 5% |  |
| Lavoro | 754,28 | 867,42 | 113,14 | 15% |  |
| Spese energetiche (carburanti, elettricità), acqua | 208,95 | 229,85 | 20,90 | 10% |  |
| Veterinario | 88,00 | 74,80 | - 13,20 | -15% |  |
| Materiali di consumo | 58,90 | 58,90 |  |  |  |
| Altri costi | 298,50 | 298,50 |  |  |  |
| Know-how |  | 1,28 | 1,28 | 100% |  |
| Totale spese | 2.499,83 | 2.676,51 | **176,68** |  |  |
|  | | | | | |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **8,83** | **53,00** | **44,17** | **26,50** | **44,17** | **176,68** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **176,68** | (età capi > 2 anni = 1 UBA; età capi tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UBA; età < 6 mesi = 0,4 UBA) | | | |

Allegato 7 - Costo per la partecipazione alla Misura. OVINI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ovini** | | | | | |
| *Voci di spesa media* | *Rispetto Requisito Minimo Euro/capo/anno* | *Miglioramento benessere animale Euro/capo/anno* | *Differenziale maggiori costi Euro/capo/anno* | *Percentuale variazione* | *Riferimento impegni* |
| Acquisto mangimi e foraggi | 42,85 | 44,99 | 2,14 | 5% |  |
| Produzioni foraggere aziendali | 31,95 | 33,55 | 1,60 | 5% |  |
| Lavoro | 56,35 | 64,80 | 8,45 | 15% |  |
| Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua | 8,20 | 9,02 | 0,82 | 10% |  |
| Veterinario | 2,15 | 1,83 | - 0,32 | -15% |  |
| Know-how |  | 0,32 | 0,32 | 100% |  |
| Totale spese | 141,50 | 198,68 | **13,01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **0,65** | **3,90** | **3,25** | **1,95** | **3,25** | **13,01** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **86,73** | (1 capo = 0,15 UBA) | | | |

**Allegato 8 - Costo per la partecipazione alla Misura. CAPRINI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caprini** | | | | | |
| *Voci di spesa media* | *Rispetto Requisito Minimo Euro/capo/anno* | *Miglioramento benessere animale Euro/capo/anno* | *Differenziale maggiori costi Euro/capo/anno* | *Percentuale variazione* | *Riferimento impegni* |
| Acquisto mangimi e foraggi | 42,85 | 44,99 | 2,14 | 5% |  |
| Produzioni foraggere aziendali | 31,95 | 33,55 | 1,60 | 5% |  |
| Lavoro | 56,35 | 64,80 | 8,45 | 15% |  |
| Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua | 8,20 | 9,02 | 0,82 | 10% |  |
| Veterinario | 2,15 | 1,83 | - 0,32 | -15% |  |
| Know-how |  | 0,32 | 0,32 | 100% |  |
| Totale spese | 141,50 | 198,68 | **13,01** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Gestione aziendale* | *Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione* | *Controllo ambientale* | *Alimentazione* | *Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali* | *Totale* |
| 5% | 30% | 25% | 15% | 25% | 100% |
| **0,65** | **3,90** | **3,25** | **1,95** | **3,25** | **13,01** |
|  | | | | | |
| **Livello massimo dell'aiuto (Euro/UBA)** | **86,73** | (1 capo = 0,15 UBA) | | | |